

COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO
(Provincia di Chieti)



REGOLAMENTO IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvazione con Delibera di C. C. n° 29 del 29/09/2016
Modificato con Delibera di C. C. n° 29 del 11/11/2019
Modificato con Delibera di C. C. n° 5 del 27/02/2024**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 (Finalità, oggetto, principi e competenze)

1. Il presente Regolamento disciplina il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, che ha il compito di gestire i servizi e le funzioni in ambito **necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria**, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza ed efficacia delle prestazioni nel territorio comunale di Roccamontepiano.
2. Il presente regolamento prescrive tutte le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali a Roccamontepiano redatto in osservanza delle seguenti disposizioni legislative:
 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265;
 - D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - Circolare applicativa del "Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24";
 - Legge 30/03/2001 n. 130;
 - D.P.R. 15/07/2003 n. 254;
 - Legge Regionale 10/08/2012 n.41 e s.m.i.
1. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della **inumazione, della tumulazione o della cremazione**, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle norme del presente regolamento.
3. In particolare il regolamento:
 - a) definisce le funzioni del Comune, i compiti e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
 - c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguitate dalla legge.
4. Ai fini del presente regolamento:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
 - b) nell'ambito cimiteriale è ricompresa l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva ecc;
 - c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
5. Il Comune di Roccamontepiano promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2 (Funzioni comunali)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Roccamontepiano sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici, dei servizi amministrativi e tecnici comunali.
2. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie e dell'ARTA per quelle di tipo ambientale.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività connesse con i cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi così come gli aspetti puramente gestionali quali sono demandate al Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge ai sensi del D.P.R. 396/2000 e comunque a tutti gli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, con esclusione degli atti tecnici attribuiti agli uffici competenti
5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale come individuato dall'organigramma del Comune, è competente alla stipula degli atti di concessione redatti sotto forma di scrittura privata. Nel caso di atto pubblico registrato esso sarà redatto dal Segretario Comunale. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è competente per il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/90, dal presente regolamento e dalla normativa della Regione Abruzzo, ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo nonché dispone del personale addetto al cimitero.
6. Il Responsabile del Servizio può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un dipendente del servizio nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
7. L'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione del cimitero, alla gestione tecnica e ad ogni altro adempimento non organizzativo, salvo specifiche competenze sanitarie.

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **incaricato al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b) **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4) **trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri** secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - 5) **recupero di cadaveri o resti mortali** su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
 - c) **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
 - d) **autopsia**: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - e) **bara o cassa**: contenitore destinato a contenere un cadavere;
 - f) **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
 - g) **casa funeraria**: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
 - h) **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - i) **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
 - j) **cinerario**: luogo destinato alla conservazione delle ceneri assimilabile agli spazi destinati agli ossari;
 - k) **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - l) **cofano-contenitore per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
 - m) **cofano-contenitore di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
 - n) **colomboio o loculo o tumulo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;

- o) **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) **feretro**: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t) **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) **inumazione**: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- w) **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- x) **operatore funebre o necroforo**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa) **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- bb) **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- cc) **struttura per il commiato**: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- dd) **salma**: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- ee) **tanatocosmesi**: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ff) **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- gg) **tumulazione**: sepoltura in loculo, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- hh) **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Art.4 (Funzioni)

1. Le funzioni del presente regolamento si distinguono in **funebri, cimiteriali e di cremazione**.
2. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione, tumulazione.
3. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
4. Per le funzioni di cremazione si rinvia al Titolo IX del presente regolamento.

TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE

Funzioni del Comune

Art. 5 (Funzioni del Comune)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio comunale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, il Comune di Roccamontepiano, nelle materie disciplinate dalla legge regionale n.41/2012, esercita le funzioni ad esso assegnato e codificato nel presente Regolamento.

Art. 6 (Norme in materia di cimiteri)

1. Il Comune di Roccamontepiano assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone come indicato nel successivo art. 30, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato o dagli abitati sparsi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
 - b) l'eventuale necessità di ampliamento;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto.
5. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) cappelle private;
 - c) tombe di famiglia;
 - d) tombe a terra;
 - e) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - f) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - g) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
10. Il cimitero comunale di Roccamontepiano adotta il seguente orario di apertura al pubblico:

- a) periodo invernale dalle ore 8.00 alle 17.00 (Vigenza ora solare);
- b) periodo estivo dalle 8.00 alle 19.00 (Vigenza ora legale).

Art. 7 (Responsabilità)

1. Comune di Roccamontepiano cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni patrimoniali conseguenti ad atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o da chiunque altro utilizzi in modo difforme i beni presenti.
2. Mezzi e strumenti a disposizione del pubblico non possono essere prelevati dall'area cimiteriale.
3. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente sia per fatti altrui, ne risponde direttamente e per quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbi rilevanza penale

Art. 8 (funzione e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale il Comune di Roccamontepiano, in forma singola o associata, esercita le funzioni conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso l'apposito regolamento.
2. In particolare il presente regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del cimitero, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge regionale di riferimento.
5. Il Comune provvederà a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
6. Al Comune è attribuita la funzione autorizzatoria per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e 37 della LR 41/12 e delle case funerarie di cui all'art. 56 del presente Regolamento. Il Comune, inoltre, individuerà negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
7. Il Comune provvederà a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dal Regolamento e dalle leggi di riferimento.
8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando

concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9. Il Comune assicura il trasporto funebre, tramite impresa funebre convenzionata con l'ente, in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico sempre con le modalità di gestione tramite impresa funebre convenzionata.
10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Regolamento spetta al Comune e alle Forze dell'Ordine, che si avvarranno, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure organizzative interne.

Art. 9 (Camera mortuaria)

1. La camera mortuaria del cimitero comunale dovrà essere adeguata alle caratteristiche statiche ed ubicate previste negli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La stessa camera mortuaria ha funzione di sala osservazione-obitorio.
3. Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite.
4. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare i 5 giorni. Decorso tale periodo la salma sarà tumulata dall'Ufficio in modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia presso un loculo disponibile del cimitero comunale.

Art. 10 (Sala incisoria)

1. Nella sala incisoria del Cimitero sono effettuate le autopsie ordinarie dal responsabile dell'Unità operativa ASL ovvero, richieste da istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.
1. Nello stesso locale possono essere eseguite le pratiche conservative delle salme, su istanza degli interessati, e previa autorizzazione di cui al successivo art.11.

Art. 11 (Permesso all'autopsia)

1. Per procedere all'autopsia, all'imbalsamazione od altra operazione sul cadavere, è indispensabile il permesso dell'autorità giudiziaria ex art. 16 della disposizione di attuazione del Codice di procedura Penale, di cui al R.D. n. 602/1931.

Nella sala incisoria del Cimitero sono effettuate le autopsie ordinarie dal responsabile dell'Unità operativa ASL ovvero, richieste da istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12 (Procedure per l'autopsia)

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco a da quest'ultimo al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL interessate per l'eventuale rettifica alla scheda di morte di cui all'art. 17 c.5.
3. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
4. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva-diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico, che ha effettuato l'autopsia, deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n. 1265/1934, e successive modifiche.

5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P. R. n. 295 del 10/09/1990.
6. Quando, nel corso di cui una autopsia, non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 13 (Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 14 (Tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 20 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 15 (Rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. L'Amministrazione comunale con apposita convenzione ed organizzazione del servizio, all'interno del Cimitero, ha facoltà di organizzare il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

TITOLO III **NORME DI POLIZIA MORTUARIA** **Adempimenti e trattamenti conseguenti il decesso**

Art. 16 (Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.

2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 17 (Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e l'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1938 n. 1238, norme sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa.
2. Le relazioni di parentela ed affinità sono determinate dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile, cui questo Regolamento si richiama.
3. Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio. Ai fini del presente Regolamento, il convivente "more uxorio, è equiparato al coniuge. Si considerano conviventi "more Uxor" due persone senza vincoli matrimoniali, nè di parentela o affinità, legati dal solo vincolo affettivo e residenti nello stesso immobile in modo stabile e continuativo. La convivenza "more uxorio" verrà accertata tramite ricerca anagrafica attestante la costituzione della famiglia da almeno 3 anni. Per convivenza generica, secondo l'ordinamento anagrafico vigente, s'intende invece un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, avendo dimora abituale nello stesso comune. Gli appartenenti alla medesima convivenza, ai fini del presente Regolamento, possono ritenersi appartenenti alla stessa famiglia.
4. Per la denuncia della causa di morte si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo n.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reati, il Sindaco deve darne immediata comunicazione al' autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
7. Nel caso di morte di persona, cui siano somministrati nuclidi radio, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dell'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.
8. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
9. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
10. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
11. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

12. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
13. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.
14. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'azienda sanitaria locale di residenza. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
15. A cura del Comune, presso l'Ufficio Anagrafe / Stato Civile, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.
16. Riepilogando, l'accertamento di morte è effettuato pertanto da:
 - a) i medici necroscopi che dipendono dal Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle Asl che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sul l'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale;
 - b) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
17. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.
18. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura di cui alla LR 41/12.
19. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
20. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat da cui si evince l'accertamento e le cause del decesso, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141 del R.D. 1238/1939.
21. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'Art. 17 del presente Regolamento e comunque non dopo le 30 ore.
22. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.
23. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 18 (Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Inoltre:
 - A. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 della LR 41/12 ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo,

deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente (Asl), provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

B. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

C. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il responsabile del servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl adottata misure a cautelative necessarie.

Art. 19 (Donazione organi)

1. Per consentire il prelievo di organi e o cornea, presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i coniugi o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i coniugi o conviventi ne danno comunicazione al l'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 20 (Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli di cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dagli articoli 17, 18 e 19.
4. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
5. Il deposito di salme di cui al comma 4, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
6. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune di Roccamontepiano;
 - c) all'abitazione propria dei familiari;
 - d) alla casa funeraria.
7. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.
8. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
9. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 6 sono a carico dei richiedenti.

10. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 21 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 22 (Requisiti degli obitori cimiteriali)

1. Il Comune di Roccamontepiano dispone, presso il cimitero di Via Ripa Bianca, di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone;
2. L'obitorio cimiteriale devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
3. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
4. Tali strutture verranno utilizzate in caso di:
 - * morte in abitazioni inadatte e nelle quali sua pericolosi mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - * morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - * ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
5. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
6. La sala predetta adibita ad obitorio, assolverà anche alle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone deceduti senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione delle autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Capo IV

Trasporto funebre

Art. 23 (Trasferimento di salma)

1. Il trasferimento di salma è previsto:
 - a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, della L.R. 41/12 per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 41/12.
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/12, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato,

alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/12, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.
6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 24 (Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16 della L.R. 41/12.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 20, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.
6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.
8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 25 Trasporto di resti mortali)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico- sanitarie.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.
3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 26 (Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.
3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 27 (Vigilanza igienico sanitaria)

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 della L.R. 41/12 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 28 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfeccabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 29 (Trasporto funebre tra Stati)

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune di Roccamontepiano dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di Roccamontepiano, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

TITOLO V

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali

Art. 30 (Diritto di inumazione, tumulazione e sepoltura e disposizioni preliminari)

1. Nel cimitero comunale hanno diritto di seppellimento quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune in virtù del rapporto parentale di primo grado con i nati e residenti nel Comune di Roccamontepiano almeno per un anno;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 31 (Identificazione della inumazione e sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso d'imumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 32 (Distinzione di sepoltura)

1. Le sepolture sono comuni o private.
2. Le sepolture comuni sono quelle nelle quali i cadaveri vengono inumati senza alcun corrispettivo.
3. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni comuni.

Art. 33 (Autorizzazione all'imumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione all'imumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.
3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:
 - a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;

b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 34 (Sepoltura nel campo di inumazione)

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa si legno. In tal caso, per evitare offesa ai resti mortali, la cassa metallica deve contenere la cassa di legno.

Art. 35 (Caratteristiche dei campi e tombe di inumazione)

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00 e nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00 e nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 2,50 e una larghezza di m. 0,90 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da cippo costitutivo da materiale resistente all'azione disaggregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
6. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 36 (Tumulazione)

1. La tumulazione consiste nella sepoltura in un loculo o tomba, costruiti con opere murarie dal Comune o dai privati concessionari di aree.
2. La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto al cimitero e consta nella sola deposizione della salma nel sepolcro.
3. La chiusura, rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa osservanza delle disposizioni stabilite dal Servizio Cimiteriale.
4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
7. I loculi possono essere a più piani sovrapposti,

8. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
9. La struttura del manufatto, sia che sia costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la residenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
10. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per il sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
11. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
12. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
13. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
14. La chiusura con l'elemento pietra naturale o con lastra di cemento vibrato o altro materiale è consentita se assicurano caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e la chiusura ermetica.
15. Le tombe possono essere semplici o a due posti sovrapposti.
16. L'ingombro libero interno della tomba non potrà essere maggiore di un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,85 e di altezza m 1,00 per le tombe semplici e m 1,80 per quelle doppie. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alle solette orizzontali e delle pareti del manufatto che non potrà essere maggiore di m 0,13. L'ingombro massimo delle lapidi di chiusura orizzontali non potrà essere maggiore di m 2,35 di lunghezza e m 1,10 di larghezza. Detta lapide orizzontale, nel suo piano superiore, potrà elevarsi dal punto più alto del terreno per un'altezza massima m 0,10 .
17. Il manufatto commemorativo, compreso il suo piede, dovrà essere posto sulla lapide orizzontale, contenuto nel suo interno, non potrà superare una altezza massima di m 1,00 misurato dal piano superiore della lapide orizzontale. Il manufatto commemorativo dovrà essere, possibilmente, realizzato in pietra naturale o in marmo/granito dello stesso colore delle lapidi di chiusura.
18. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o loro eredi, dovranno provvedere alla loro immediata riparazione o sostituzione dei feretri.
19. In caso di inadempienza per i casi al comma precedente, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, ponendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Art. 37 (Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto del presente regolamento.
4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.
5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.
7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per

- cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.
8. L'estumulazione allo scadere della concessione, unitamente alla rimozione e smaltimento di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, viene eseguita dagli addetti al Servizio Cimiteriale con oneri a carico dei concessionari.

Art. 38 (Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali.
2. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.
3. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico- sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e lo annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
4. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
5. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

Art. 39 (concessioni)

1. Il Comune di Roccamontepiano concede a privati l'uso di aree, se disponibili, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati dovranno rispettare le disposizioni generali stabilite da Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N. 285/1990, nonché quelle disposte dal presente regolamento.

Art. 40 (durata e disposizioni)

1. All'interno del Cimitero, il Comune di Roccamontepiano effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a) uso novantanovenne di aree per costruzione manufatti da adibire alle sepolture per famiglie e/o per la collettività;
 - b) uso cinquantennale di loculi costruiti dall'Amministrazione;
 - c) uso cinquantennale delle tombe a terra;
 - d) uso novantanovenne di ossari e cellette cinerarie.
2. Esclusivamente per le concessioni:
 - di cui al punto a) (manufatti privati) del comma 1 del presente articolo, possono essere rinnovate per uguale periodo dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo novanta novennale;
 - di cui al punto b) (loculi) del comma 1 del presente articolo, possono essere rinnovate alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto per una sola volta e per la durata di 20 anni, alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni dei loculi di durata pari a 99 anni non possono essere rinnovate alla loro scadenza;

- di cui al punto c (tombe a terra) del comma 1 del presente articolo, possono essere rinnovate alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto per una sola volta e per la durata di 50 anni, alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - di cui al punto d (ossari e cellette cinerarie) del comma 1 del presente articolo, possono essere rinnovate per uguale periodo dai concessionari o dagli aventi diritto alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo novantanovenale;
3. Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvederanno, entro sei mesi dalla scadenza, al rinnovo della concessione di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate, e, se non completamente mineralizzate, inumate nel campo comune, con modalità di cui alle vigenti norme regolamentari.
 4. Nel caso in cui vi siano solo resti mortali, saranno depositati nell'ossario comune.
 5. Le cappelle private, rese libere alla scadenza novantanovenale, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, salvo soltanto il rimborso agli eventuali aventi diritto del valore dei manufatti recuperabili, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa, introducendo un coefficiente di abbattimento per vetustà a prescindere dal valore storico-artistico del manufatto.
 6. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sulla lapide o con cartello nella zona interessata, con congruo anticipo. La stessa comunicazione viene pubblicata preventivamente, di almeno 30 giorni, all'albo pretorio comunale.

Art. 41 (Tariffe)

1. Le tariffe, trattandosi di casistica ricoprendere sia le concessioni sia i diritti, relative alle varie specie di operazioni cimiteriali, saranno stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale, mentre gli eventuali successivi adeguamenti, modifiche ed integrazioni saranno effettuati con delibera di Giunta Comunale.
2. I contratti di concessione scadono dopo il periodo concesso, anche se non vi sia stata utilizzazione alcuna.

Art. 42 (richiesta di concessione)

1. Ciascun soggetto legittimato, per ottenere una delle concessioni previste nell'art. 40 deve presentare domanda utilizzando apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, in carta legale indirizzata al Sindaco, indicando:
 - a. Generalità, residenza e codice fiscale del o dei richiedenti;
 - b. Specie della concessione prescelta.
 - c. soggetti a cui è destinata la concessione.
2. Le domande saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. A tal fine farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo Generale.
4. Il Responsabile dell'Ufficio e/o Servizio Cimiteriale, esaminata la domanda e ritenuto di poterla accoglierla, comunica al soggetto che ha effettuato la richiesta l'importo da pagare entro il termine di 30 gg per il rilascio della relativa concessione.
5. Qualora alla scadenza di questo periodo non sia stato provveduto al pagamento di quanto sopra, senza alcuno preavviso, il Responsabile dell'Ufficio e/o Servizio provvederà all'assegnazione del sito o loculo prescelto ad altro richiedente.
6. A pagamento effettuato, il Responsabile dell'Ufficio e/o Servizio provvederà con Determinazione di Concessione del sito o loculo prescelto e successivo atto di scrittura privata.
7. Nel caso di morte di un soggetto avente diritto di sepoltura nel cimitero comunale i cui parenti chiedono di ottenere la concessione di un loculo cimiteriale, è necessario che gli stessi facciano pervenire apposita istanza che dovrà essere esaminata dal responsabile del procedimento in ordine alla disponibilità di quanto richiesto. In caso affermativo, la parte sarà invitata a provvedere al pagamento ed il Responsabile del procedimento potrà autorizzare provvisoriamente l'uso del loculo, uso che diventerà definitivo con la sottoscrizione del contratto.
8. La durata della concessione di cui al comma 1 dell'art. 40, decorrerà dalla data di stipula del

Contratto di Concessione (scrittura privata).

TITOLO VII **LOCULI COMUNALI**

Art. 43 (Definizione e disposizioni)

1. Per loculi comunali si intendono quelli realizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Entro 1 mese da ciascuna tumulazione, il concessionario ha l'obbligo di apporre la lapide (ove non esista) sulla quale deve essere indicato il nome, cognome, data di nascita e di morte e in maniera facoltativa una foto del defunto tumulato nel loculo.
3. I loculi non occupati, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.
4. I loculi occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione dei resti mortali tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.
5. Nei casi che precedono l'Amministrazione Comunale rimboscerà l'importo della tariffa corrisposta al momento della concessione in proporzione alla residua durata previa richiesta di rimborso da parte del titolare della concessione o aventi diritto.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI**

Art. 44 (Disposizioni)

1. In ogni sepoltura è permessa oltre alla tumulazione di salma, il collocamento di resti mortali o ceneri di persone previo pagamento di diritto di apertura e tariffa stabilita dal Consiglio Comunale mentre gli eventuali successivi adeguamenti, modifiche ed integrazioni saranno effettuati con delibera di Giunta Comunale.
2. La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia qualifica di erede e dimostri la sua parentela.
3. E' fatto divieto di apporre foto e scritte su lapidi di loculi e tombe dove non sono presenti i relativi resti mortali.

Art. 45 (Obbligo alle manutenzioni delle tombe, cappelle e loculi)

1. I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o loro eredi, hanno obbligo di curare la manutenzione ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nel termine di 3 mesi, salvo periodi più brevi per motivi di urgenza che saranno determinati con provvedimenti del Sindaco, qualora il concessionario risieda in Italia e di 6 mesi se residenti all'estero, termini da notificarsi secondo le norme di procedura civile. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione ordinaria, i Concessionari sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico indicando i dati identificativi del richiedente attuale o aente titolo, del contratto di concessione, il nominativo della ditta incaricata ed il numero/protocollo del progetto originario reperibile in archivio Ufficio Tecnico.
2. In caso di inadempienza, l'amministrazione provvederà a far eseguire di sistemazione ponendo a carico del concessionario i relativi costi.
3. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune indagini e rapide ricerche del concessionario, in caso di esito negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salvo, il prosieguo, la procedura di cui al secondo comma del presente articolo con spesa posta a carico del concessionario.
4. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione con procedura di cui al presente articolo, ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo in difetto, con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.
5. I lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dovranno essere oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della normativa urbanistica vigente.

Art. 46 (Facoltà e compiti dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte, quando vi sia la necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero.
2. In tal caso, l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario, o ai suoi eredi, un'altra area o manufatto, sempre nel cimitero, corrispondenti a quelli della Concessione originaria, o alle stesse condizioni di questa.
3. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previ accordi con il concessionario o suoi eredi.
4. Le tumulazioni provvisorie di salme di soggetti che non detengono ancora la disponibilità di sepolture private nel cimitero comunale (cappelle, tombe, loculi, ecc.), ma già in possesso di regolare permesso di costruire o DIA, possono essere fatte, in via provvisoria, in loculi disponibili dell'Amministrazione e possono restarvi per un periodo non superiore di tre anni dall'avvenuta collocazione.
5. La tariffa di concessione triennale del loculo comunale utilizzato per la tumulazione provvisoria è posta pari a 1/5 della tariffa di concessione del loculo di pari categoria.

Capo IX
Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 47 (Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 48 (Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roccamontepiano per la sola competenza territoriale dei decessi avvenuti in paese, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al com. 1.
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite dalla ASL.

Art.49 (Crematori)

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

Art. 50 (Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Art. 51 (Registro per la cremazione)

1. È istituito presso il Comune di Roccamontepiano – Servizi Demografici - il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere

cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune di Roccamontepiano predisponde un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 52 (Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe a condizione che siano già presenti feretri di congiunti (di primo grado di parentela e affini) ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 53 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
 - a) in natura;
 - b) in aree private di proprietà della famiglia del defunto.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi;
 - c) nei fiumi o nei torrenti;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti

- abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.
 7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 della L.R. 41/12 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.
 8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
 10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
 12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO X **ATTIVITÀ FUNEBRE**

Art. 54 (Attività funebre)

1. Ai sensi del presente Regolamento e delle leggi in materia per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - 1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
 - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme

- nazionali sul mercato del lavoro;
- 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
- c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al SUAP competente per territorio la SCIA prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorio; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune di Roccamontepiano ha il compito di vigilare sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Art. 55 (Strutture per il commiato e casa funeraria)

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/12 per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune di Roccamontepiano entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune.
5. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
6. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dal Comune di Roccamontepiano negli strumenti urbanistici.
7. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 56 (Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;

- b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie delle strutture per il commiato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
 3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune di Roccamontepiano, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune (per legge). La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
 4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

Art. 57 (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35 della L.R. 41/12 ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 58 (Prestazioni delle ASL)

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO XI **PROGETTAZIONE E LAVORI**

Art. 59 (Progettazione)

1. I progetti per le costruzioni di cappelle private, nelle aree consentite, devono essere inviati in allegato con apposita domanda di Permesso di Costruire (in bollo), sottoscritta dal concessionario, entro il termine perentorio di anni 1 dalla sottoscrizione del Contratto cimiteriale.
2. Essi devono essere presentati in duplice copia, in scala non inferiore a 1:50.
3. Sui disegni dovrà essere indicato il nome del concessionario, la planimetria della zona cimiteriale (in scala adeguata) ed il riquadro dell'area concessa, con riferimento all'azzonamento OO.PP.
4. Dovranno essere evidenziate le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici, e costruttivi che l'importanza del manufatto può richiedere, le

quote piano-altimetriche, nonché la specificazione dei materiali da impiegarsi nella parte esterna dell'opera.

5. Essi debbono essere firmati dal progettista ingegnere, architetto, geometra o altro tecnico abilitato, iscritto nel relativo Albo professionale e, quando trattasi di opere in prevalenza scultorea o pittorica, anche dallo scultore o dal pittore dell'opera.
6. I progetti, completi dei disegni, relazione tecnica-descrittiva dell'opera e delle sottoscrizioni di cui sopra, dovranno essere esaminati ed approvati dal Medico Funzionario della ASL, oppure dovrà essere presentata autocertificazione di conformità ai sensi dell'Art. 20 – comma 1 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le domande dovranno essere sottoposti, in ordine cronologico, per un esame del competente Ufficio Tecnico Comunale, così come disposto dal T.U. Sull'Edilizia.
8. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
9. Nella predetta comunicazione, la ditta concessionaria è tenuta ad indicare le generalità della ditta esecutrice dei lavori, appositamente autorizzata e che abbia effettuato il deposito delle cauzioni di cui al successivo art. 630.

Art. 60 (Permesso)

1. In alternativa al Permesso di Costruire le opere possono essere realizzate mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, ove previsto dal Piano Particolareggiato o Cappella tipo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 let. b) del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001.
2. Il concessionario dell'immobile-manufatto da realizzare o chi abbia titolo per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ovvero il permesso a costruire, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelli igienico-sanitarie.
3. Il Permesso di Costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al P.d.C., ove ne ricorrono i presupposti è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.
4. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori e di collaudo delle opere.

Art. 61 (Tempi di realizzazione delle opere)

1. La costruzione di cappelle e delle tombe deve avere inizio entro 1 anno dal rilascio del Permesso di Costruire o dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al P.d.C. e deve essere ultimata entro il termine perentorio di 3 anni dalla data di inizio o di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
2. Trascorsi i termini sopra specificati, senza che l'opera sia stata iniziata, si procederà alla revoca della concessione secondo regolamento.
3. Qualora l'opera sia stata iniziata, ma non ultimata malgrado la concessione di eventuali proroghe, l'Amministrazione comunale procederà ugualmente alla revoca della concessione, rimanendo a discrezione della stessa demolire quanto realizzato ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato di fatto in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario quanto realizzato, detrarre le spese sostenute per la relativa operazione.

Art. 62 (Caratteristiche e disposizioni sulla realizzazione delle opere)

1. Ogni manufatto destinato a raccogliere i feretri deve essere costruito in modo tale da

- consentire la tumulazione separata dei feretri stessi.
2. I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero, per il diretto accesso dei feretri e la comoda collocazione.
 3. La struttura e le caratteristiche dei loculi dovranno rispettare le disposizioni dell'Art. 37 del presente Regolamento, nonché quelle di cui all'Art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990.
 4. La tumulazione nei manufatti è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori, verificata dall'addetto al Servizio Cimiteriale.
 5. I lavori all'interno del Cimitero possono essere commissionati dal Concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzato dall'Amministrazione comunale.
 6. L'indicazione della ditta esecutrice dei lavori sarà comunicata al Comune secondo le modalità di cui al precedente Art. 59.

TITOLO XII **AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI CIMITERO**

Art. 63 (Richiesta di autorizzazione)

1. È consentita, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, l'esecuzione di interventi di manutenzione di cui all'art. 45 del presente Regolamento, da parte di ditte artigiane competenti nel settore edile e regolarmente riconosciute. Per poter svolgere i lavori per conto di Concessionari o dell'Ente pubblico, le ditte interessate dovranno rivolgere apposita istanza di autorizzazione al Sindaco, in carta legale e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ditte artigiane di specifica attività lavorativa o rispondente alla categoria di cui al DPR n° 34/2000;
 - c) certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale ed in competente bollo del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzi. Di tale/i certificato/i non è ammessa presentazione di copia/e autenticata/e, né la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
 - d) condanne penali;
 - e) carichi pendenti;
 - f) insussistenza di misure di prevenzione di cui alla legislazione antimafia.

Le Ditte, prima di iniziare i lavori, devono comunicare all'Ufficio Tecnico le generalità delle persone addette ai lavori stessi ed assumere la responsabilità del loro operato. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

È vietato altresì:

- l'inizio dei lavori di scavo per le costruzioni dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuale modificazioni per esigenze di calendario;
 - lasciare gli scavi aperti senza la opportuna protezione perimetrale
2. Allo scopo di garantire l'Amministrazione per eventuali danni a persone e cose all'interno del cimitero, la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà esibire una polizza assicurativa per R.C.T che garantisca anche danni ai manufatti cimiteriali comunali e/o privati.

Art. 64 (Registro delle imprese autorizzate)

1. Il Servizio cimiteriale, terrà apposito registro, per uso interno, ove saranno annotate le imprese autorizzate con la indicazione della documentazione relativa.

Art. 65 (Modalità e disposizioni operative delle imprese)

1. La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettua lavori per conto della ditta stessa all'interno del cimitero.
2. Nella zona oggetto dei lavori gli alberi devono essere protetti in modo da non danneggiarli, pena la revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora la ditta non ottemperi nei termini indicati dal Servizio cimiteriale, a provvedere alle riparazioni di eventuali danni causati durante la esecuzione dei lavori, l'Amministrazione

provvederà d'ufficio con spese a carico della stessa ditta inadempiente.

Art. 66 (Disposizioni su deposito e mezzi per scavi e lavori da parte delle ditte)

1. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dal Servizio cimiteriale il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in un'altra area disponibile.
2. Sarà provveduto d'ufficio a spese dell'esecutore il trasferimento dei materiali, quando egli non vi abbia provveduto nel termine prefissato.
3. Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili.
4. All'interno della area cimiteriale è vietato inoltre, l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghes da taglio per pietre nonché lo sgrossamento del materiale.
5. L'uso di mezzi meccanici (bobcat, motocarriole, ecc), sarà autorizzato caso per caso dal Servizio cimiteriale e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
6. L'uso di nastri trasportatori è consentito per il carico di terra di risulta degli scavi su mezzi meccanici menzionati.

Art. 67 (Materiali di risulta, allontanamento e smaltimento)

1. I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere rimossi entro 24 ore e trasportati in discariche pubbliche autorizzate, a cura e spesa della ditta esecutrice dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è tollerata la presenza del materiale necessario per il riempimento nelle vicinanze del cantiere.
3. In ogni caso lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto sgombro e in sicurezza.
4. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.
5. Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli atti ad evitare lo spargimento dei materiali stessi all'interno ed all'esterno del cimitero.

TITOLO XIII POLIZIA CIMITERIALE

Art. 68 (Orario di apertura al pubblico del cimitero comunale)

1. come da comma 10 dell'art. 6 del presente Regolamento, il cimitero comunale di Roccamontepiano adotta il seguente orario di apertura al pubblico:
 - a) periodo invernale dalle ore 8.00 alle 17.00 (Vigenza ora solare);
 - b) periodo estivo dalle 8.00 alle 19.00 (Vigenza ora legale).
2. La Giunta comunale ha facoltà di modificare l'orario succitato, anche in funzione del personale dipendente a disposizione del Comune.
3. Nei giorni di neve, forti piogge e forti raffiche di vento il cimitero sarà aperto solo per il ricevimento delle salme.

Art. 69 (Divieti di accesso e comportamenti nell'area cimiteriale)

1. L'ingresso del cimitero, ai ragazzi con età inferiore ai 14 anni, è consentita quando siano sotto la custodia di una persona adulta.
2. Vige il divieto di assoluto di ingresso nell'area cimiteriale durante le ore notturne e comunque ad di fuori dell'orario consentito all'apertura al pubblico.
3. Nessuno potrà scavalcare le mura ed arrecare danni al muro di cinta, ai cippi, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste all'interno del cimitero.
4. Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso e conveniente su cui vigilerà il personale addetto che potrà avvalersi, in gravi casi di indisciplinatezza, del personale delle Forze dell'Ordine e provvederanno alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.
5. All'interno del cimitero vige il divieto assoluto di circolazione di automezzi meccanici, bici, motocicli ed altro eccezione fatta per carri funebri, macchine operatrici, mezzi di soccorsi preventivamente autorizzati dal personale addetto del Comune.
6. In tutte le circostanze è vietato:

- a. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
 - b. Consumare cibi e bevande;
 - c. Danneggiare o deturpare sepolture, manufatti ed edifici;
 - d. Fotografare cortei o operazioni che si svolgono nel Cimitero;
 - e. Introdurre animali;
 - f. La vendita ambulante di piante, fiori e altri oggetti;
 - g. Piantare alberi o arbusti;
 - h. Asportare dal cimitero fiori, arbusti, corone ed altri materiali di altrui tombe.
 - i. Gettare rifiuti a terra.
 - j. Apporre foto e scritte di nomi e cognomi di persone decedute e non collocate, anche sotto forma di soli resti mortali, nel loculo o nella tomba dove non sia stata eseguita la tumulazione.
7. I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge (art. 635 Codice Penale).

Art. 70 (Tenuta delle aree pubbliche e sentieri del cimitero)

1. Tutti i viali, i sentieri, gli interstizi e le zone che separano le sepolture, sia comuni che private, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da qualunque impedimento, dovendosi di continuo curare la più scrupolosa raccolta di ogni materiale.

Art. 71 (Coltivazioni consentite)

1. Ogni coltivazione da parte dei privati, che non sia quella di semplici fiori, o di piccoli arbusti sempre verdi, sulle sepolture all'interno dell'area concessa, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
2. Le erbe che vi cresceranno, dovranno di volta in volta essere tagliate a cura e spese della famiglia.

Art. 72 (Tombe danneggiate)

1. Nel caso in cui i cippi, lapidi o altre suppellettili di tombe e loculi siano gettati a terra dal vento o altra causa, il personale addetto del cimitero provvederà, qualora siano ancora servibili, a ricollocarli nelle rispettive posizioni originarie.
2. In caso contrario, il personale incaricato avviserà prontamente parenti del defunto.
3. Qualora essi non ritirano entro un mese dalla comunicazione i cippi e i materiali inservibili, il personale incaricato provvederà a farli interrare nel recinto del cimitero.

Art. 73 (Divieto di accattonaggio)

1. Non è consentito questuare all'interno e nell'area antistante gli ingressi del cimitero da parte di nessuno.
2. Non è possibile promuovere raccolta fondi o vendere oggetti, neanche per beneficenza dentro e fuori l'area.
3. Non è consentita la distribuzione o esposizione di materiali pubblicitari o l'offerta di servizi.

Art. 74 (Vendita di piante, fiori e lumini)

1. Non è consentita la realizzazione di manufatti fissi o mobili sull'area antistante il cimitero per la vendita di piante, fiori e lumini votivi.
2. La vendita di tali oggetti è consentita, in alcuni periodi dell'anno, presentando apposita domanda al Comune di Roccamontepiano.
3. L'area di vendita deve essere effettuata esclusivamente sul piazzale-parcheggio del cimitero e comunque in area pubblica.
4. La vendita è consentita solo in presenza di box rimovibili per periodi che comunque coincidono con permessi per occupazione di suolo pubblico non vada oltre sette giorni consecutivi.
5. Per la vendita di questi oggetti vanno presentate le domande all'ufficio commercio con relativo cedolino di pagamento della regolare tassa di occupazione di suolo pubblico.

TITOLO XIV **GESTIONE DEI RIFIUTI**

Art. 75 (Gestione dei rifiuti cimiteriali)

1. Per la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali si fa riferimento al DPR 15 luglio 2003 n. 254, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata può richiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità.
5. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della ASL competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
6. Per la sepoltura in cimitero o cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
7. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti sanitari, dei rifiuti di esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
8. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
9. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
10. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata e individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili

TITOLO XV **PERSONALE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

Art. 76 (Personale del Cimitero)

1. I servizi cimiteriali sono garantiti dal personale incaricato dal Comune di Roccamontepiano.
2. Per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie il suddetto personale si atterrà alle disposizioni impartite dal responsabile dell'Unità operativa ASL.
3. Per quanto attiene il resto si atterrà alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 77 (Funzioni del Personale)

1. Il personale incaricato, oltre alle incombenze demandate con il presente Regolamento, provvede:
 - al servizio di nettezza urbana su tutta l'area cimiteriale;
 - ad effettuare opere di giardinaggio;
 - alla conservazione del luogo sacro;

- alla tenuta dei registri;
- custodia delle chiavi di accesso e dei locali a servizio della struttura, ad eccezione delle cappelle private;
- Vigila che il trasporto dei cadaveri all'interno del cimitero sia eseguito con rispetto e cautela;
- avvisa i suoi superiori immediatamente di tutte le inosservanze ed insensatezze che possono presentarsi;
- dirige il personale incaricato al seppellimento e altri operai del cimitero nei lavori giornalieri occorrenti;
- informa l'Amministrazione se vi siano comportamenti non rispettosi dell'area.

Art. 78 (Registro delle sepolture)

1. Il personale incaricato, oltre alle incombenze di cui sopra, iscriverà giornalmente, sopra apposito registro, e in doppio esemplare, le tumulazioni che saranno eseguite, precisando il nome e cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, nonché l'anno, mese, giorno del seppellimento ed infine il numero arabo portato dal cippo marmoreo corrispondente alla fossa rispettiva o del loculo con il numero d'ordine della scheda di riferimento; nonché ogni variazione avvenuta a seguito di esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri ecc.
2. Detti registri dovranno essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali, per il loro visto e per le eventuali loro assicurazioni.
3. Un esemplare dei medesimi sarà consegnato ad ogni fine anno al Comune, l'altro sarà conservato nell'Ufficio del personale incaricato. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR n. 285/1990.

Art. 79 (Relazione e segnalazioni)

1. Nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, il personale incaricato rimetterà all'Ufficio Tecnico una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione in buono stato sia dei mobili, arnesi, ferri ed attrezzi, che nei vari fabbricati del cimitero, dei muri di cinta, viali, fossi e piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà necessario.
2. Indicherà pure le riparazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti delle private famiglie, giacché la sorveglianza di questi sta a loro carico, sotto la supervisione dell'Autorità Comunale.

Art. 80 (Obblighi, divieti e vigilanza)

1. Il personale incaricato vigila sul rispetto degli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, ed ha il dovere di rispettare, far rispettare e di impedire che nel cimitero e nelle sue immediate vicinanze si istituiscano abusi di qualunque sorta pregiudizievoli al rispetto delle regole vigenti.
2. Il personale incaricato ha l'obbligo dell'assistenza ed eventuale cooperazione di tutte le inumazioni ed esumazioni ed alle varie prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ed alla cooperazione per il riconoscimento dei cadaveri.
3. Il personale incaricato deve vigilare affinché la posa delle lapidi, l'erezione dei monumenti, la costruzione delle cappelle, ecc. corrisponda esattamente alle condizioni dei relativi permessi segnalando subito all'Ufficio competente le eventuali variazioni o difformità.
4. Il personale incaricato non dovrà consentire che si inizino lavori di qualunque sorta senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale;
5. Al personale incaricato ed a tutto il personale addetto al cimitero è fatto espresso divieto di assumere lavori o incarichi per conto terzi.
6. Non è possibile ed è fatto divieto assoluto di accettare regalie o mance, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari.
7. Il personale addetto è altresì incaricato di custodire tutti gli attrezzi in consegna tenendo apposito inventario. Di tutte le mancanze risponderà personalmente.
8. Prima della chiusura del cimitero il personale addetto dovrà perlustrare l'area per accertarsi che nessun visitatore vi sia rimasto al suo interno.
9. Il personale incaricato vigilerà e farà vigilare dal personale alle sue dipendenze che coloro che entrano nel cimitero si conformino in tutto alle prescrizioni del presente Regolamento.

10. Nelle occasioni di particolare affluenza, il personale richiederà sempre all'Ufficio Tecnico Comunale, l'assistenza della Polizia Municipale.

Art. 81 (Servizi del personale)

1. Oltre ai compiti menzionati, il personale incaricato dovrà attendere ai seguenti servizi:
 - a) Tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse;
 - b) Inumazione dei cadaveri, o loro deposito nei sepolcri/loculi, ed esumazioni;
 - c) Custodia e pulizia del cimitero, come già specificato in precedenza.

Art. 82 (Osservanza dell'orario)

1. Il personale incaricato dovrà osservare l'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione comunale e sottostare a tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che saranno impartiti sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che direttamente dall'Amministrazione.

Art. 83 (vigilanza ed ispezione dei sepolcri)

1. Ogni giorno, terminata l'inumazione dei cadaveri, il riempimento delle fosse e la chiusura dei sepolcro o loculi, il personale incaricato dovrà attendere al tracciamento o alla escavazione di nuove fosse, alla pulitura e riattamento delle fosse comuni, alla raccolta delle ossa e loro deposito nell'ossario e, in generale, a tutti i servizi che nell'interesse della pulizia e conservazione del cimitero saranno loro ordinati.
2. Il personale incaricato altresì provvederà ad ispezionare periodicamente, le tombe a terra, i loculi per verificare che non vi siano elementi di pericolo per la salute pubblica.
3. Qualsiasi elemento possa determinare qualche dubbio per la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie dell'area va prontamente segnalata all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Amministrazione.

Art. 84 (Regolamentazione del personale e infrazioni)

1. Il personale incaricato, nel disimpegno delle attribuzioni indicate e nelle altre affidate, per l'applicazione del presente Regolamento, ha l'obbligo di usare quei riguardi necessari al rispetto dell'intera area, delle tombe e dei feretri qualunque sia il grado e la condizione di chi vi è deposto.
2. Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo Regolamento, saranno punite con pene fissate dalle disposizioni di legge, a seconda della gravità della mancanza.
3. Il personale incaricato, i Tecnici Comunali e la Polizia Municipale hanno l'obbligo di rilevare immediatamente eventuali infrazioni.
4. Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni di legge e di Regolamento.

TITOLO XVI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 85 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento, oltre alle disposizioni legislative e Regolamentari Generali, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, nonché Circolare Applicativa "Ministero della Sanità" 24 giugno 1993 n. 24 – G.U. n. 158 dell'8 luglio 1993 ed alla L.R. n.41 del 10 agosto 2012 e L.R. 18 giugno 2013, n. 17.
2. Per l'applicazione delle sanzioni per violazioni delle disposizioni di legge, si rimanda all'art. 39 della L.R. n.41 del 10 agosto 2012.

Art. 86 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Gli artt. 63 e 64 operano piena efficacia dal 120° (centoventesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.